

Policy sulla gestione dei dati della ricerca

1) Premessa

Ai fini della presente “*Policy*”, si considerano valide le definizioni di “dati della ricerca” e di “afferenti all’INRiM” specificate nell’allegato 1.

L’INRiM riconosce l’importanza fondamentale dei dati prodotti durante l’attività di ricerca in quanto presupposto costitutivo di ogni valido risultato scientifico. Riconosce pertanto la rilevanza della loro corretta gestione per il mantenimento dei valori di qualità ed integrità della ricerca scientifica, e si impegna ad applicare i più elevati standard per la loro raccolta, archiviazione, conservazione e pubblica condivisione.

L’INRiM riconosce che la disponibilità di dati della ricerca affidabili e di facile reperibilità rappresenta un obiettivo qualificante di ogni progetto di ricerca. E’ altresì necessaria per verificare l’attendibilità e la correttezza della conduzione del progetto e dei suoi risultati, oltre che per la loro riproducibilità.

L’INRiM riconosce che i dati della ricerca, anche successivamente alla conclusione di un progetto di ricerca, costituiscono un patrimonio comune, nonché un’importante risorsa a lungo termine per il progresso della società.

La presente “*Policy*” riguardante la gestione dei dati della ricerca, o *research data management* (RDM), è intesa a supporto dell’attività dei ricercatori e contribuisce a mantenere un ambiente di ricerca sostenibile.

2) Ambito di applicazione

La presente “*Policy*” è indirizzata a tutti gli afferenti all’INRiM e si applica a tutti i progetti di ricerca, limitatamente alle parti di cui l’INRiM è responsabile. Nel caso in cui la ricerca sia stata finanziata da terze parti ed esistano accordi specifici relativi al controllo dei dati, al loro accesso e alla loro conservazione, tali accordi specifici prevalgono sulla presente “*Policy*”, sempre nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni date da ANVUR.

3) Trattamento e gestione dei dati della ricerca

I dati della ricerca devono essere archiviati in un sistema adeguato e gestiti in modo da risultare reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili, ovvero FAIR¹.

¹ FAIR è inteso acronimo di: *Findable; Accessible; Interoperable; Reusable* (<https://www.go-fair.org/>).

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, delle disposizioni o regolamenti dati da ANVUR, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'INRiM, fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i dati della ricerca, essendo di pubblico interesse, devono essere resi disponibili per finalità di ricerca scientifica o storica.

Ai dati deve essere associata una licenza di utilizzo "open" secondo la "[open definition](#)"², come ad esempio la licenza [Creative Commons Attribution](#) (CC-BY).

I dati della ricerca che vengono resi pubblici devono essere depositati, nel rispetto di adeguati standard internazionali, in un archivio digitale, come ad esempio [Zenodo](#), che applichi i principi FAIR e che sia censito nei principali registri di "repository", come ad esempio [Re3Data](#). I dati pubblicati devono inoltre essere resi accessibili tramite identificativi permanenti, quali i *Digital Object Identifier* (DOI).

I dati della ricerca destinati a un uso successivo devono essere resi disponibili in forma citabile, nel rispetto delle regole di citazione e delle condizioni relative alla loro pubblicazione e utilizzo. La fonte dei dati riutilizzati deve essere sempre citata e mantenuta chiaramente tracciabile.

I dati della ricerca devono essere archiviati per tutto il tempo necessario, in conformità con i diritti di proprietà intellettuale e con i requisiti dei finanziatori, nel quadro delle disposizioni legali e contrattuali applicabili (ad esempio i requisiti UE relativi alla raccolta di dati personali). La durata minima del periodo di archiviazione è di minimo dieci anni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo i dati possono essere cancellati, a meno che permangano le finalità di cui in premessa ovvero rilevanti interessi di ricerca.

Nel caso in cui i dati della ricerca debbano essere distrutti o cancellati (ad esempio per il termine del periodo di archiviazione), tali azioni verranno intraprese solo dopo aver considerato tutti gli aspetti etici e legali connessi. L'eventuale cancellazione o distruzione di dati della ricerca deve in ogni caso essere tracciabile e la relativa documentazione accessibile. Allo stesso tempo si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interesse, così come gli aspetti di confidenzialità e sicurezza.

Le modalità pratiche di gestione dei dati secondo questi principi sono dettagliate in apposite linee guida dell'INRiM.

4) Responsabilità, doveri, diritti

La responsabilità della raccolta, gestione e manutenzione dei dati è condivisa tra l'INRiM e i suoi afferenti, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto di tutti i regolamenti interni.

² <http://opendefinition.org/>

4.1 Responsabilità degli afferenti all'INRiM

E' responsabilità degli afferenti all'INRiM:

- gestire i dati della ricerca in modo tale da soddisfare i principi e i requisiti di questa "Policy", nel rispetto di tutte le disposizioni organizzative, normative, istituzionali, contrattuali e legali pertinenti, sia per quanto riguarda i dati della ricerca che per i documenti associati (ad esempio, informazioni contestuali o di origine);
- raccogliere, documentare, archiviare e regolamentare l'accesso e la conservazione (o distruzione) dei dati della ricerca, in accordo con un *Data Management Plan* (DMP)³ specifico per ogni progetto di ricerca, come indicato nelle linee guida;
- elaborare il DMP insieme al responsabile di progetto, secondo le linee guida stabilite, definendo i diritti di utilizzo dei dati, soprattutto dopo il termine del progetto. Tali diritti comprendono l'assegnazione di licenze appropriate, nonché la regolamentazione dell'archiviazione dei dati nel caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro con l'INRiM.

4.2 Responsabilità dell'INRiM

Tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie e di personale, è responsabilità dell'INRiM:

- mantenere i servizi e il funzionamento delle unità organizzative e l'accesso alle infrastrutture software e hardware necessarie per la conservazione dei dati;
- nominare personale di supporto competente, come ad esempio un "data steward", e programmare adeguata formazione al personale afferente all'INRiM;
- fornire adeguata assistenza per la progettazione e compilazione dei DMPs;
- consentire che gli afferenti all'INRiM possano esercitare le loro responsabilità e ottemperare agli obblighi previsti dai contratti con i finanziatori della ricerca o altre entità legali.

5) Validità e applicazione

5.1 Validità

La "policy sulla gestione dei dati della ricerca" è entrata in vigore il **01 febbraio 2022**, e l'attuale versione è stata aggiornata il **01 marzo 2024**.

³ *Data management Plan* (DMP) è un documento che, per ogni progetto di ricerca, definisce l'intero ciclo di vita dei dati della ricerca e può essere continuamente aggiornato. Il DMP assicura che i dati della ricerca siano FAIR e che rispondano a requisiti legali definiti con chiarezza e a misure appropriate di sicurezza in relazione al loro riutilizzo. Nella loro forma ideale i DMP saranno in un formato *machine actionable*.

I successivi aggiornamenti avranno cadenza biennale.

5.2 Applicazione

L'applicazione della policy si avvale di istruzioni tecnico/pratiche, chiamate "*Linee guida RDM*" che si trovano sul sito web www.inrim.it/ricerca/openscience.

Questo documento contiene informazioni su tutti gli aspetti pratici del RDM, e in particolare:

- sulla scelta del repository *open data*;
- sulla scelta dei dati da archiviare e sulle modalità per farlo;
- sul software di ricerca;
- sulle licenze;
- sul modello DMP.

Inoltre, per il supporto all'applicazione della policy l'Istituto si prende l'impegno di nominare un *data steward*.

Allegato 1 - Definizioni

Dati della ricerca: sono definiti da specifiche linee guida⁴ come "*documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca*". Sono tali tutti i dati in formato digitale prodotti dalle attività di ricerca, o che ne illustrano le fasi di lavoro. In particolare, sono da considerarsi dati della ricerca le registrazioni oggettive dei dati numerici,

⁴ AGID, Linee Guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Art. 12 D.Lgs. n. 36/2006 e s.m.i.)

simboli, testi, audiovisivi utilizzati nei processi della ricerca scientifica e necessari per convalidare i risultati, così come i programmi software utilizzati nel corso del processo di elaborazione che produce i risultati finali della ricerca.

Esempi tipici di dati della ricerca sono quelli raccolti in fase di misura, i valori di riferimento di grandezze e campioni utilizzati in laboratorio, risultati di indagini, oggetti provenienti da raccolte, procedure di prova o simulazioni, protocolli. La gamma delle diverse tipologie di dati riflette la diversità e lo sviluppo metodologico delle discipline scientifiche e dei processi di ricerca. I dati della ricerca possono assumere forme diverse durante la durata dei progetti (diverse varianti dei dati primari, dati elaborati inclusi risultati negativi o ambigui, dati condivisi, dati pubblicati) e possono pertanto avere associate autorizzazioni di accesso diverse nel corso di tale evoluzione.

Gestione dei dati della ricerca: include la pianificazione, la registrazione, l'elaborazione, la documentazione e l'archiviazione, secondo le modalità delineate in questa "Policy" e specificate nelle *Linee guida* accessibili via web (www.inrim.it/ricerca/openscience). Garantisce l'accesso, il riutilizzo, la riproducibilità dei dati della ricerca in quanto presupposti della qualità e della trasparenza su cui si basano i risultati scientifici.

Afferenti all'INRiM: tutti i soggetti che contribuiscono alle attività di ricerca dell'INRiM inclusi il personale dipendente dell'INRiM, i titolari di assegno di ricerca e il personale che è in formazione o in visita presso l'INRiM e afferisce ad altri Enti o a titolo privato.

Progetto di ricerca: è l'impresa scientifica che risponde a un'esigenza di ricerca, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. I progetti di ricerca possono includere: attività sperimentali, studi teorici, studi di fattibilità, analisi dei dati etc. Anche le attività di ricerca previste per il conseguimento di un titolo di dottorato o di laurea magistrale si configurano come progetto di ricerca. Ogni progetto di ricerca deve avere un responsabile che ha il compito della stesura del DMP e della supervisione sulla gestione dei dati di ricerca.

Riferimenti utili:

- AGID, Linee Guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Art. 12 D.Lgs. n. 36/2006 e s.m.i.)
- <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples> Elenca i principi a cui le istituzioni devono ispirarsi
- <http://learn-rdm.eu/en/research-data-management-toolkit-now-available/> linee guida del progetto europeo guidato da *League of European Research Universities (LERU)*
- https://eosc-portal.eu/sites/default/files/eosc_declaration.pdf uno schema di riferimento comune per garantire l'adozione e la conformità dei dati FAIR da parte dei fornitori di dati nazionali ed europei in tutte le discipline;

- Linee Guida per la gestione dei dati della ricerca delle Università e i Centri di Ricerca, “Musterleitlinie für Forschungsdatenmanagement (FDM) an Hochschulen und Forschungseinrichtungen” https://zenodo.org/record/1149133#.X5_sZohKg2w